

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144, C.F.01165400589, rappresentato dal Presidente, Prof. De Felice Massimo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto.

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina e Benfratelli di Palermo, (di seguito denominata ARNAS) con sede legale in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4, C.F. e P.IVA 05841770828, rappresentata, dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Migliore, domiciliato, per la carica presso la sede legale dell'Azienda.

PREMESSO

che l'INAIL svolge istituzionalmente attività di prevenzione, cura, riabilitazione e protesizzazione e persegue l'obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo della persona con disabilità da lavoro;

che per il miglioramento del livello delle prestazioni nei confronti dei propri assicurati l'INAIL può instaurare rapporti di collaborazione, a livello nazionale e regionale, con strutture scientifiche sanitarie di alta specializzazione;

che l'ARNAS dispone di una U.O.S. di Chirurgia della mano, afferente l'U.O.C. di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni del P.O. Civico;

che l'U.O.S. di Chirurgia della mano è inclusa nella selezione di Centri di 1° e di 2° livello CUMI;

CONSIDERATO

che il rapporto di collaborazione tra l'INAIL e l'ARNAS persegue l'obiettivo di garantire interventi sanitari di elevato livello qualitativo nei confronti degli infortunati sul lavoro e/o tecnopatici ai fini del massimo recupero possibile dell'integrità psico-fisica e, conseguentemente, della riduzione degli esiti invalidanti dell'evento lesivo;

che la collaborazione in questione consente di garantire la tempestività delle prestazioni sanitarie nei confronti degli infortunati sul lavoro e/o tecnopatici e di dare, in tal modo, piena attuazione al principio della tutela privilegiata degli stessi

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art.2

L' INAIL, ove risulti necessario, può indirizzare i propri assicurati, nel rispetto delle vigenti convenzioni con il S.S.N. e della libertà di scelta da parte dell'infortunato sul lavoro e/o tecnopatico, presso l' U.O.S. di Chirurgia della mano, per l' effettuazione delle prestazioni sanitarie - in regime ospedaliero, ambulatoriale e di Day Hospital - relative allo studio diagnostico, funzionale anche alla valutazione medico-legate delle menomazioni, al trattamento medico, chirurgico e riabilitativo delle patologie elettive e post traumatiche della mano e dell' arto superiore nonché al trattamento medico, chirurgico e riabilitativo del protesizzati della mano e dell'arto superiore.

Art.3

L' ARNAS garantisce l'accesso degli infortunati sul lavoro e/o tecnopatici per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al precedente articolo, previo preavviso e in base alla disponibilità della struttura.

Art.4

L' ARNAS si impegna, in base ai parametri previsti dai precedenti artt. 2 e 3 e previa valutazione clinico-diagnostica del soggetto infortunato e/o tecnopatico, a fornire tutte le prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.N. nonché ad agevolare la fruizione di tali prestazioni da parte degli assicurati INAIL consentendone l'accesso con i minimi tempi di attesa.

L'ARNAS si impegna, altresì, ad individuare e a consentire la fruizione di idonee fasce orarie, compatibili con le normali esigenze della struttura, atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli assicurati INAIL qualora si tratti di soggetti che non siano in condizione di inabilità assoluta al lavoro.

Art.5

E' costituita una Commissione tecnico-scientifica composta da due rappresentanti designati dall'INAIL e due rappresentanti designati dall'ARNAS.

Alla Commissione tecnico-scientifica è demandato il monitoraggio della tipologia e dei volumi di attività riguardanti gli assicurati INAIL nonché della qualità del servizio erogato con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa e al rispetto delle tecniche diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche più appropriate. Alla Commissione tecnico-scientifica è demandato, altresì, il compito di valutare e proporre eventuali modifiche alla Convenzione, qualora ciò risultasse funzionale al miglioramento delle attività in essa previste, senza alcun costo per l'INAIL.

La Commissione si riunisce semestralmente. In esito alla riunione la Commissione redigerà una relazione, da trasmettere alle Parti, attestante gli esiti del monitoraggio effettuato.

Art.6

L' ARNAS si obbliga a sollevare l' INAIL da ogni e qualsiasi responsabilità, azione e molestia agli effetti di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento per qualsiasi fatto, azione od omissione dei propri dipendenti operanti al fini dell' attuazione della presente Convenzione.

Art.7

La presente Convenzione ha la validità triennale a decorre dalla data di stipula. E' escluso il tacito rinnovo. Il rinnovo della Convenzione può essere chiesto da una delle Parti almeno due mesi prima della scadenza.

Art.8

All'INAIL è data facoltà di recedere in ogni momento dalla Convenzione, con preavviso di almeno un mese, da comunicarsi con lettera raccomandata a./r..

Art.9

Le Parti, fin da ora, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere sull' interpretazione e J' applicazione della presente convenzione. In caso di mancata composizione amichevole della controversia si farà ricorso ad Un arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 del c.p.c., il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due firmatari della presente Convenzione, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Art.10

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso di flusso in base all'art. 4 della parte 11" della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B), del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 11

Per l' INAIL
Il Presidente
Prof. De Felice Massimo _____

Per l'ARNAS
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore